



Le Circolari Lavoro

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ.

Con la risoluzione n.78 del 19 Ottobre l'Agenzia delle Entrate interviene sui premi di produttività, chiarendo il significato di incrementalità previsto dalla cosiddetta detassazione dei premi di produttività.

Il quesito posto a base dell'interpello all'origine della risoluzione è il seguente: *ALFA S.p.A ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali di sigle sindacali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello.*

In tale verbale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato 2017, con erogazione 2018; in particolare, per quanto concerne l'obiettivo della redditività è individuato nel valore dell'EBIT, fissato in ... di euro, il relativo parametro; per l'obiettivo dell'efficienza, il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna.

La società (ALFA) chiede se per il premio di risultato come stabilito nell'accordo collettivo (soprarichiamato) sia corretta l'applicazione del regime agevolato del 10% forfettario.

Ricordiamo che l'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha previsto misure fiscali agevolate per le retribuzioni cosiddette di produttività dando estrema rilevanza alla contrattazione aziendale o territoriale di cui all'articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il cui dettato normativo assume un ruolo centrale nella applicazione dei benefici.

In particolare i commi da 182 a 189 hanno introdotto un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato.

Detto questo ritorniamo all'interpello, in esso l'Agenzia delle Entrate ci ricorda che la norma si applica ai *"premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188"* (decreto successivamente emanato in data 25 marzo 2016). Il decreto ha definito i premi di risultato come *"somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione"*. Sempre la legge di Stabilità 2016 subordina l'applicazione della agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga *"in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*. Contratti che *"... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo."*

Per l'Agenzia delle Entrate, dunque, si deve verificare nel periodo di riferimento un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. Sulla base di ciò precisa che la durata del "periodo congruo" è rimessa

alla contrattazione di secondo livello e può essere sia annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che è importante è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato prima dell'inizio del periodo stesso. Detto questo, e qui sta il punto di attenzione a parere dello scrivente innovativo, la risoluzione afferma che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione sia raggiunto, dal momento che è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio; tutto questo perché il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo e quello risultante al termine dello stesso costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione che differenzia la misura dalle precedenti norme, che premiavano specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività

Quindi riguardo al caso della società ALFA, la risoluzione rileva che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda (ALFA) all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma è ancorato al raggiungimento di un dato stabile fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell'EBIT e, in relazione al basket delle commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna.

Il risultato di questo percorso esplicativo è da tenere bene a mente per le nostre aziende perché l'Agenzia delle Entrate ritiene che il premio di risultato così come definito nel quesito non possa fruire del regime fiscale agevolato.

La risoluzione, però, precisa che qualora il valore dell'EBIT raggiunto in riferimento all'anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell'EBIT registrato in riferimento all'anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime del 10%. Stessi ragionamenti per l'altro parametro indicato da ALFA: il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017. Questo deve registrare un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016, nel presupposto che i due obiettivi siano alternativi (come pare dal testo dell'interpello). Resta fermo, che se al termine del periodo indicato non si registri l'incremento e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo su somme definite (senza verifica dell'incrementalità), questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile (ovvero in sede di conguaglio a parere dello scrivente), al recupero delle imposte non versate (frutto dell'applicazione del regime ordinario) in occasione dell'erogazione dell'emolumento premiale.

Attenzione quindi all'erogazione (futura) del premio e soprattutto a verificare per i premi erogati nel 2018 con l'agevolazione che siano presenti i risultati incrementali per il periodo di riferimento rispetto a quanto previsto dai contratti aziendali ed eventualmente in sede di conguaglio qualora non sia presente tale valore incrementale, operare il recupero delle imposte passando al regime ordinario.

Roma, 22 Ottobre 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Trotti', located in the upper right quadrant of the page.